

**STATUTO DELLA COMUNITA' MONTANA
"VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE"
DELIANUOVA (R.C.)**

Adottato con delibera Consiglio Comunità n. 13 del 22 settembre 2000. Inviato al CO.RE.CO. Sezione Decentrata di Reggio Calabria il 26 settembre 2000, prot. n.1421. Ricevuto dal CO.RE.CO. il 29 settembre 2000, prot. n.2571, è divenuto esecutivo decorsi trenta giorni senza rilievi da parte dell'Organo di Controllo. Dopo l'espletamento del controllo e' stato affisso all'Albo Pretorio dell'Ente il 30 ottobre 2000 per trenta giorni consecutivi. E' entrato in vigore il 29 novembre 2000. E' stato pubblicato sul B.U.R. Regione Calabria n.25 del 16.03.2001.

ART.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE DELLA COMUNITA'

Tra i Comuni di Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli, Cosoleto, Delianuova, Scido, Santa Cristina d'Aspromonte, Oppido Mamertina (parte), Molochio (parte), Varapodio (parte), è costituita ai sensi dell'art.28 della legge 8.6.1990, n.142 e dell'art. 6 della legge regionale 19.3.1999, n.4, la Comunità Montana "Versante Tirrenico Meridionale" Ente Locale.
La Comunità ha sede in DELIANUOVA.

ART. 2

GONFALONE E LO STEMMA

La Comunità Montana ha un proprio gonfalone ed uno stemma che saranno individuati con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana. Il gonfalone e lo stemma non possono essere modificati.

ART. 3

FINALITA'

La Comunità Montana è regolata dalle norme del presente statuto che s'ispirano ai principi informativi fissati dalle leggi attualmente in vigore sulle comunità montane e ne dettano disposizioni integrative.

La Comunità Montana, Ente locale e Unione Montana, è espressione delle popolazioni della zona, opera in concorso con i Comuni da essa rappresentati per promuovere ed assicurare lo sviluppo socio economico del proprio territorio, ripudia ogni forma di criminalità sotto qualsiasi forma si presenti, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni d'esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita, realizzando la sua politica d'intervento e di stimolo, con la collaborazione democratica di tutti i cittadini e con l'apporto proficuo delle forze politiche, sociali, economiche, culturali e delle organizzazioni sindacali operanti nel territorio, nel rispetto delle leggi istitutive e del presente statuto. La Comunità Montana adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. La Comunità Montana garantisce la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici e adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità.

ART. 4 FUNZIONE DELLA COMUNITA'

La Comunità Montana, unità di programmazione politica e socioeconomica, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi della zona, si propone di:

operare per il progresso culturale, economico, sociale e politico del territorio comunitario e per affermare in esso, in collaborazione con tutte le istituzioni democratiche e contro ogni forma di criminalità, i principi della legalità e della non violenza.

promuovere forme di collaborazione con altri Enti e l'Azienda Sanitaria Locale nonché con le associazioni private no profit allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nei Comuni;

tutelare e valorizzare il patrimonio linguistico e culturale dei Greci di Calabria, promovendo ogni iniziativa volta a salvaguardare l'uso del Calabro-Greco anche attraverso la concessione di contributi finanziari ai Comuni, Enti, Circoli, Associazioni che svolgono attività di studio, ricerca e divulgazione, anche editoriale, della lingua Greco-Calabro.

formulare, aggiornare ed attuare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano pluriennale di sviluppo economico sociale della zona, al fine di contribuire a realizzare una politica generale di equilibrio economico sociale, tra le zone montane ed il resto del territorio.

predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi idonei a realizzare:

In difesa del suolo, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulica forestale, l'uso delle risorse idriche;

la tutela ambientale, attraverso la conservazione del patrimonio monumentale dell'edilizia rurale, dei centri storici, del paesaggio rurale-montano;

la tutela delle risorse naturali, dirette a dotare il territorio montano della zona delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire una base di un adeguato sviluppo socio-economico nei diversi settori e, in particolare, in quello agricolo, zootecnico, turistico, sportivo, industriale e dei servizi;

individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee a tutelare e a valorizzare ogni tipo di risorsa attuale, naturale e potenziale della zona stessa;

fornire alle popolazioni della zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano, ed, in particolare, ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti, favorendo la istituzione di associazioni ed altri organismi con gli Enti Locali per la gestione dei servizi sociali;

promuovere la valorizzazione della cultura locale attraverso l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane, mediante una adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità delle realtà montane;

programmare ed attuare, ai sensi del titolo III della Legge Regionale 4/99, gli interventi speciali della montagna, mediante il concorso della programmazione provinciale e regionale, mediante l'adozione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ovvero mediante l'aggiornamento dello stesso, mediante l'approvazione di un programma annuale operativo e mediante l'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, sottoposto all'approvazione della Provincia;

concorrere, nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, attraverso l'attuazione di tal piano, di piani pluriennali e di progetti speciali integrati, allo sviluppo socio-economico delle popolazioni.

Nella preparazione dei piani e dei programmi, la Comunità potrà tenere conto, provvedendo agli opportuni coordinamenti, delle indicazioni degli altri Enti operanti nel territorio.

Tutti gli Enti operanti nel territorio ed i privati singoli o consortili debbono adeguare i loro interventi ai piani ed ai programmi della Comunità, una volta adottati.

I Consigli dei Comuni compresi nel territorio della Comunità esprimono il loro parere sugli atti programmatici previsti nel presente articolo entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Tali atti programmatici sono approvati definitivamente dal Consiglio della Comunità che li trasmetterà, per l'esame e l'approvazione, agli organi provinciali e regionali, secondo gli artt.23 ss. della citata Legge Regionale 4/99.

ART. 5 ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità Montana:

assume le funzioni attribuitele dalle norme comunitarie, statali e regionali;

assume funzioni proprie dei Comuni che la costituiscono e degli Enti che operano nel territorio della Comunità, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

Ai fini dell'attuazione della precedente disposizione, i Consigli Comunali o gli organismi rappresentativi degli altri Enti approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati o con gli altri Enti, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni o gli Enti delegati e la Comunità Montana.

I Comuni parzialmente montani possono disporre che la delega alla Comunità Montana di funzioni proprie si estenda, ai sensi dell'art.4 della legge 23.3.1981, n. 93, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria sono regolati da apposita convenzione;

può affidare ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni, attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

assume le funzioni di Bonifica Montana ai sensi dell'art.30 della Legge 25.7.1952, n. 991;

adotta gli atti relativi agli interventi speciali previsti dai titoli IV e V della Legge Regionale 4/99;

può espropriare, acquistare immobili per destinarli ad opere ed impianti di pertinenza;

può assumere, su delega dei Comuni interessati, la razionale gestione tecnica ed economica del patrimonio boschivo e pascolivo degli Enti Comunitari, provvedendo alla sua valorizzazione ed elaborando, qualora non esistano, i Piani economici definitivi previsti dalla legge forestale 30.12.1923, n.3267;

è destinataria di deleghe della Provincia e della Regione, ai sensi delle leggi vigenti;

organizza apposite consultazioni con le forze sindacali, economiche, professionali, cooperative e culturali, presenti nel territorio della Comunità, al fine di favorire la partecipazione al processo di formazione ed attuazione della programmazione, istituendo eventuali commissioni permanenti;

partecipa ai Consorzi, associazioni ed altri organismi, costituiti tra Comunità Montana ed altri Enti Locali, per la gestione di specifiche risorse e di specifici servizi sociali. Non può partecipare a Consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i Comuni che la costituiscono;

può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi tra Enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 8.6.1990, n. 142, per la gestione di servizi di livello o di aree intercomunali- assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tale ipotesi il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, farà parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni delegati della Comunità Montana;

promuove, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della legge 8.6.1990, n. 142, anche riunita in Consorzio tra più Comunità Montane o Comuni, l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori:

costituzione di strutture tecnico amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni, con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
 raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuali trasformazioni in energia;
 organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
 organizzazione del servizio di polizia municipale;
 realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale, con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
 favorisce la costituzione di forme cooperative associative nei settori che rientrano nei compiti istituzionali della Comunità.

ART. 6 ORGANI DELLA COMUNITA'

Sono organi della Comunità:
 Il Consiglio Comunitario;
 La Giunta Esecutiva;
 Il Presidente della Giunta della Comunità.

ART. 7 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunitario è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al Presidente del Consiglio comunitario sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori del Consiglio. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente del Consiglio Comunitario viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente statuto.

Nella stessa seduta viene eletto un Vice-Presidente che svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente avvengono a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri assegnati alla Comunità.

Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente possono essere revocati previa approvazione di una mozione di sfiducia a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART.8 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio della Comunità, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 è composto di sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni partecipanti che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nel Consiglio della Comunità Montana è determinato in tre componenti che saranno eletti dai rispettivi consigli con il sistema del voto limitato. La durata in carica del Consiglio Comunitario, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 4/99, è pari a quella prevista dalla normativa vigente per i Consigli Comunali.

Il Consiglio della Comunità Montana decade, comunque, qualora siano rinnovati i Consigli Comunali della Maggioranza dei Comuni facente parte.

I Consiglieri Comunitari restano, in ogni caso, in carica fino all'insediamento dei successori.

I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli Comunali.

I Consiglieri hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, così come ogni gruppo politico consiliare, ogni Giunta Municipale, ogni Consiglio dei Comuni componenti.

Sono istituite tre Commissioni consiliari permanenti:

La Commissione per gli affari istituzionali e la politica sociale ed economica, costituita da tutti i Consiglieri.

La Commissione per il recupero dei centri storici e l'assetto del territorio, costituita da tutti i Consiglieri.

La Commissione programmazioni finanziarie e bilancio, costituita da tutti i consiglieri.

In ciascuna delle Commissioni sono esclusi i componenti la Giunta Esecutiva.

Ciascuna Commissione istruisce le proposte di deliberazione ed esprime pareri sugli argomenti assegnati dal Presidente. Le stesse devono licenziare proposte e pareri entro e non oltre il ventesimo giorno dalla richiesta del Presidente, decorso il quale il Consiglio può provvedere direttamente.

E', altresì, possibile istituire commissioni straordinarie qualora esigenze particolari lo richiedano.

Il funzionamento di dette Commissioni viene regolato dall'apposito regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio.

Il Consiglio comunitario istituirà la commissione di controllo e garanzia, presieduta da un componente del gruppo di minoranza consiliare, con la precipua finalità di stimolare la costituzione, ai sensi del d.lgs. 286/99, di un sistema di controllo interno anche strategico e di assicurarne il progressivo miglioramento.

ART. 9 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità Montana.

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

lo Statuto, i regolamenti dell'ente e i criteri direttivi per il regolamento sull'ordinamento degli uffici;

il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari;

le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, gli atti di riequilibrio del bilancio e i conti consuntivi;

la costituzione e la modificazione di forme associative;

l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; l'assunzione e la concessione di pubblici servizi;

la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali; l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione;

la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere comunitario;

la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Comunità Montana presso organismi pubblici e privati, nonché le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservati dalla legge;

l'elezione del revisore contabile;

l'emissione di prestiti obbligazionari.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottati, in via di urgenza, da altri organi della Comunità Montana, salvo quelli attinenti alle **variazioni di**

bilancio, per le quali è previsto l'intervento surrogatorio della Giunta, salva ratifica nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 10 VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad altra, di prima, dichiarata deserta per mancanza, anche sopravvenuta, del numero legale.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti.

Per l'approvazione dello Statuto, è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tale disposizione si applica anche alle modifiche statutarie.

Per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei regolamenti, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari e dei programmi triennali ed annuali dei lavori pubblici, nonché del riequilibrio del bilancio e per altri atti di primaria importanza, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, ai sensi dell'art.31, comma 1 della L. 142/90, come modificato dall'art.11 della L.265/99, indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, sia necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente.

ART.11 SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE, CONVOCAZIONI

Il Consiglio si riunisce:

1) In sessione ordinaria:

per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

per approvare il programma stralcio annuale;

per approvare il bilancio di previsione dell'anno successivo;

2) In sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando lo richieda il Presidente della Giunta, la Giunta Esecutiva o 1/5 dei consiglieri in carica. L'ordine del giorno stabilito dal Presidente del Consiglio deve contenere, tra l'altro, gli argomenti proposti dal Presidente della Giunta, dalla Giunta Esecutiva e da 1/5 dei consiglieri.

In caso di mancata convocazione o mancato inserimento degli argomenti proposti dal Presidente della Giunta, dalla Giunta Esecutiva o da 1/5 dei consiglieri, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato in via eccezionale dal Presidente della Giunta.

Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui, per legge o con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dal Presidente della Giunta o dalla Giunta, nel qual caso ne viene dato adeguato pubblico avviso nei Comuni della Comunità.

Possono essere invitati a parteciparvi, a titolo consultivo, amministratori di altri Enti, tecnici e sindacalisti.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, mediante avviso scritto raccomandato da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 48 ore e la convocazione può essere effettuata anche per via telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La seconda convocazione può aver luogo non prima di tre giorni dalla prima e può essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione. In tale ipotesi, deve essere partecipata ai Consiglieri assenti l'eventuale infruttuosità della prima convocazione.

I Consiglieri con residenza in Comune non appartenente al territorio della Comunità devono eleggere, per notifica dell'avviso delle convocazioni il proprio domicilio nel territorio di uno dei Comuni della Comunità.

ART. 12

PROCEDIMENTO DI DISCUSSIONE

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, INTERROGAZIONI INTERPELLANZE E MOZIONI

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento, la presidenza spetta al Vice-Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta ed ove lo ritenga necessario designa tre consiglieri, di cui uno appartenente alla minoranza, per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ogni consigliere può presentare alla Presidenza della Giunta, con richiesta di risposta scritta o verbale, interpellanze ed interrogazioni.

Ciascun Consigliere, ai sensi della Legge 8.6.1990, n.142, dalla Legge 7.8.1990, n.241 e della Legge 15.5.1997, n.127, ha diritto di ottenere, dagli Uffici della Comunità, notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Non può essere opposto alla richiesta il segreto d'Ufficio.

ART. 13

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Sono ineleggibili a Consiglieri della Comunità i dipendenti della Comunità o dei Comuni partecipanti.

Le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono previste dalla legge 154/1981 e successive modificazioni che per espressa disposizione del presente statuto vanno applicate anche ai consiglieri della Comunità Montana.

La constatazione dell'ineleggibilità o dell'incompatibilità spetta al Consiglio, che secondo la procedura stabilita dalla legge nella seduta immediatamente successiva al verificarsi dei fatti che l'hanno determinata, sentito il Consigliere interessato.

ART. 14 SOSTITUZIONE E DECADENZA

Il Consigliere della Comunità decade dalle proprie funzioni con il cessare, per qualsiasi causa, dal mandato di Consigliere, fatta salva la permanenza in carica –in regime di prorogatio- sino alla sua sostituzione come disposto dal precedente art.7.

Il Consigliere che non partecipi, senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio, è dichiarato decaduto.

Il Presidente trasmette al Comune interessato immediatamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni la dichiarazione che pronuncia la decadenza del Consigliere.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, delle funzioni di consigliere della Comunità il Consiglio Comunale interessato provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva alla conoscenza della vacanza e, comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Presidente.

ART. 15 COMPOSIZIONE, COMPETENZE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA, DEL PRESIDENTE E NOMINA DEL VICE PRESIDENTE

La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità Montana ed è costituita dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sei, che rivestano, ai sensi dell'art.28 della L.8/06/1990, n.142, sostituito dall'art.7 comma 1 della L. 3/8/1999 n.265, la carica di Sindaco, Assessore o consigliere dei comuni partecipanti.

Le funzioni di Vice Presidente sono attribuite dal Presidente ad uno degli assessori. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio, al Presidente o ai Dirigenti. Riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del medesimo.

La Giunta esercita le proprie funzioni, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni facenti parte. Per rendere effettivo ed operante tale principio, la Giunta riceve proposte dai Comuni e può indire periodiche conferenze con i Sindaci e con gli Amministratori dei Comuni.

L'elezione del Presidente e della Giunta avviene, con votazione palese, sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità, contenente le designazioni del Presidente e degli Assessori. Il Presidente ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti relativi. La Giunta eletta con un numero di Assessori inferiori al massimo stabilito dal presente statuto può essere integrata. A tal fine il Presidente può proporre al Consiglio l'integrazione della Giunta. L'elezione degli altri assessori proposti dal Presidente avviene con votazione palese e a maggioranza di voto. In caso di mancata approvazione della proposta del Presidente l'organo esecutivo rimane validamente composto dal Presidente e dagli Assessori a suo tempo eletti in base all'approvazione del documento programmatico e al relativo organigramma. Pur tuttavia, il Presidente della Giunta, in caso di mancata approvazione della proposta integrativa deve ritenere l'esito della votazione come equipollente ad una richiesta motivata di sfiducia avanzata ai sensi del successivo art.15, comma 5.

L'elezione dell'esecutivo viene effettuata normalmente nella seduta di insediamento del Consiglio ovvero nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza o alla presentazione delle dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date.

La convocazione del Consiglio per le elezioni di cui al comma uno è disposta dal consigliere più anziano di età che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le convocazioni di nomina o dalla data in cui sia pervenuta la sostituzione dei componenti decaduti o dimessisi.

In tale prima convocazione, il consiglio prima di procedere all'esame di qualunque provvedimento, procede alla convalida degli eletti.

Scaduto il termine di cui al comma 6, i Consigli che, nonostante la diffida del Presidente della Giunta Regionale, persistano a non adempiere nei successivi 20 giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della Giunta Regionale, con la quale si provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le funzioni conferitegli con il predetto atto. La deliberazione è immediatamente comunicata al Consiglio Regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il rinnovo del Consiglio a seguito dello scioglimento deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma che precede.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

ART. 16 DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della Giunta.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza secondo la procedura dell'articolo 14.

Il Presidente ed i membri della Giunta, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 4/99, possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 40 della Legge 8.6.1990, n.142. Le cariche di Presidente e di componenti della Giunta della Comunità Montana sono incompatibili con quelle di Presidente o di Assessore Provinciale e con le altre cariche previste dalla legge.

Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di dimissioni e di ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

In tal caso il Consiglio comunitario è convocato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della decadenza per la elezione della nuova Giunta dal Consigliere anziano per età.

ART. 17 RIUNIONE DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:

In sessione ordinaria: due volte al mese, secondo un calendario approvato dallo stesso organo.

In sessione straordinaria: ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda 1/3 dei suoi membri.

Per le sedute ordinarie fisse, non occorre avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, per le sedute straordinarie deve pervenire, almeno 24 ore prima della data di convocazione.

La Giunta è presieduta dal Presidente e, in sua assenza dal Vice Presidente.

La Giunta delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le sedute della Giunta possono, su determinazione del Presidente, essere anche pubbliche. Alle riunioni di Giunta possono essere, inoltre, invitati a titolo consultivo, amministratori di altri Enti, tecnici, esperti e sindacalisti.

Ciascun componente o un gruppo di componenti la Giunta può essere incaricato, di volta in volta della cura di determinati affari. In tali casi riferirà costantemente su di essi, facendo proposte di intervento e curando la esecuzione delle decisioni della Giunta.

ART. 18 COMPITI DELLA GIUNTA

La Giunta collabora con il Presidente dell'Ente nell'amministrazione della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nella competenza del Presidente dell'Ente, del Segretario o dei dirigenti; collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Predisporre le ipotesi di aggiornamento dei programmi annuali e dei piani pluriennali da sottoporre al Consiglio della Comunità.

Prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio. Sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio, definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi programmatici ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Provvede alla riscossione ed in genere alle spese ed all'amministrazione del patrimonio della Comunità, rendendo conto ogni anno al Consiglio.

Delibera sui progetti di lavori, uniformandosi ai piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche.

Delibera, in via programmatica, sugli acquisti, alienazioni, appalti ed in generale su tutti i contratti.

Delibera sui contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad Amministratori, a dipendenti o a terzi.

Delibera sulle assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

ART. 19 PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI E CONTROLLO

Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio devono essere pubblicate, all'Albo della Comunità, nei termini di cui all'art. 47 della legge 8.6.1990, n. 142.

Il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 17, comma 33 della legge 15/5/1997, n. 127 è esercitato esclusivamente sullo Statuto, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e sui rendiconti della gestione, secondo le disposizioni e con le modalità previste dai commi da 34 a 45 del citato articolo 17 (L. 127/97).

Il Segretario provvede a trasmettere ai Comuni copia di ciascuna deliberazione relativa ad interessi del Comune stesso.

ART. 20 COMMISSIONI DI LAVORO

Per l'espletamento delle funzioni comunitarie, possono essere costituite commissioni di lavoro, composte da consiglieri nominati dal Consiglio.

Ai membri della Commissione possono essere affidati incarichi specifici.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Il Presidente rappresenta l'Ente, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici nonché all'esecuzione degli atti.

Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento di tutte le funzioni della Comunità Montana.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso organismi pubblici e privati.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Presidente ovvero dalla scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali, adotta i provvedimenti sostitutivi.

ART.22

IL DIFENSORE CIVICO

Il difensore civico è nominato dalla Consiglio della Comunità a scrutinio segreto ed a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

La designazione del difensore civico deve avvenire tra. persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o equipollenti.

Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni. fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni , i consiglieri ed i componenti della Giunta della Comunità, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i dirigenti di partiti politici;
- c) i dipendenti dei comuni facenti parte della Comunità, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunitaria o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi; chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunitaria; chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori della Comunità, suoi dipendenti od il segretario.

ART. 23

DECADENZA DEL DIFENSORE CIVICO

Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione della Comunità.

La decadenza è pronunciata dal consiglio della Comunità a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il difensore civico, può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio della Comunità a provvedere.

ART.24 FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici della Comunità allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. ‘

Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che, ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

Il difensore civico deve provvedere, affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti. Il difensore civico deve garantire la presenza per almeno due giorni la settimana con Ufficio aperto al pubblico per un numero di ore non inferiori a dieci.

Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Comunità di cui all'art 17 comma 38 della legge 15 maggio 1997 n 127 secondo le modalità previste dall 'art.17 comma 39, della stessa legge.

ART.25 FACOLTA' E PREROGATIVE

L 'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall' amministrazione, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione e dei concessionari di pubblici servizi.

Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d' ufficio.

Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunitari o alla magistratura (ove ravvisi l'esistenza di reati) le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A., presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

ART.26 RELAZIONE ANNUALE DEL DIFENSORE CIVICO

Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate.

Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire la legittimità e l'imparzialità delle decisioni.

La relazione deve essere affissa all'albo pretorio e trasmessa a tutti i consiglieri della comunità.

Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Presidente affinché valuti la possibilità di discuterne con gli Organi competenti.

ART.27 INDENNITA' DI FUNZIONE

Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è pari a quello di un assessore.

ART. 28 IL DIRETTORE GENERALE

Il Presidente della Giunta può nominare un direttore generale in conformità alle norme previste nell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 29 IL REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio della Comunità Montana, ai sensi dell'art. 57, 8 comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato ed integrato dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, elegge, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei Conti

La scelta, la durata in carica, le facoltà, la durata in carica gli obblighi e le competenze del Revisore sono disciplinate dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dagli articoli 100 e seguenti del D.Lgs.25/2/1995, n. 77.

Il Revisore, secondo le procedure determinate dallo Statuto e dai Regolamenti, collabora con il Consiglio della Comunità Montana nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Conto Consuntivo. In tale relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a perseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

ART. 30 SEGRETARIO DELLA COMUNITA'

E' il titolare della Segreteria dell'Ente, occupa una posizione di vertice amministrativo, è responsabile della gestione della Comunità Montana, è nominato a seguito di regolare concorso, esperito con le modalità del regolamento organico, salve le ipotesi previste dall'art. 51 della Legge 816/1990 n.142.

Il Segretario, che può essere nominato con decreto presidenziale Direttore Generale dell'Ente, in particolare:

- a) assiste, anche in qualità di consulente legale, il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, esercita, oltre a quelle di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

- e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinandone l'attività, tenuto conto dell'autonomia gestionale di cui al successivo art. 24.
 - d) é il capo del personale.
 - e) cura l'attuazione dei provvedimenti.
 - f) é responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni.
 - g) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, anche facendosi coadiuvare da un collaboratore di fiducia, redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il Presidente; provvede ai relativi atti esecutivi.
 - h) roga i contratti dell'Ente.
 - i) fino alla piena applicazione del nuovo regime contabile introdotto con il D.Lgs.22/5/1995, n.77, e il responsabile con il Ragioniere dei registri della contabilità, firma i mandati di pagamento e gli ordinativi d'incasso.
 - l) in applicazione degli art. 3 e 17 del D.Lgs. 3-2-1993, n.29 e degli art. 11,27 e 28 del D.Lgs. del 25-2-1995, n.77, adotta le determinazioni di propria competenza, con particolare riferimento a quelle attuative del P.E.G.
- Qualora si verifichi la vacanza o l'assenza temporanea del titolare, la Giunta, con proprio provvedimento procede alla nomina del supplente o del reggente.

ART.31 VICE SEGRETARIO DELLA COMUNITA'

La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario individuandolo tra i dipendenti dell'Ente.

Il vice segretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 32 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. La Comunità montana, con il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici, stabilisce la dotazione organica del personale e, in conformità al presente Statuto, disciplina l'organizzazione dei servizi e degli Uffici, in base a criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il Regolamento disciplina l'attribuzione ai Dirigenti di responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario dell'Ente e gli stessi.

Spetta ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto, dal Piano esecutivo di gestione e dal Regolamento di contabilità. Gli stessi si devono uniformare al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa e tecnica è attribuita ai Dirigenti, coadiuvati dai Funzionari.

Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di governo della Comunità Montana. Ai Dirigenti spettano, in particolare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici, la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti, l'adozione delle determinazioni attuative del P.E.G., in applicazione degli artt. 11 e 27, comma 9 del D.Lgs.25.2.1995, n. 77.

I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

La responsabilità, le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati in base alle norme introdotte dall'art. 59 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la disciplina introdotta dai contratti di lavoro.

Il Regolamento organico, in esecuzione della predetta normativa, stabilisce le modalità dei procedimenti disciplinari.

La normativa di cui all'art.53 della Legge 8-6-1990, n.142, si applica al Segretario ed ai Dirigenti e Funzionari dell'Ente.

La Comunità tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.

ART.33

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Le funzioni dei dirigenti possono essere svolte dai responsabili degli Uffici e dei Servizi nel caso in cui la Comunità sia priva di personale con la qualifica dirigenziale.

Le funzioni di responsabili degli uffici e dei servizi, possono essere attribuite al personale dipendente, a seguito di provvedimento motivato del Presidente, indipendentemente dalla qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

ART.34

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

La giunta della Comunità, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica e nel caso in cui tra i dipendenti non figurano analoghe professionalità, l'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, con contratto a tempo determinato, in base a quanto disposto dalla normativa vigente.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART.35

COLLABORAZIONI ESTERNE

Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata -del mandato del Presidente della Giunta, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 36

IL TESORIERE

La Comunità ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato da apposito regolamento, da approvarsi con deliberazione del Consiglio.

ART. 37
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Tra la Comunità Montana e gli altri Enti operanti nel territorio, viene attuata, per il raggiungimento dei fini istituzionali della Comunità medesima, una collaborazione tendente ad utilizzare il patrimonio tecnico ed organizzativo già esistente.

Tale collaborazione potrà essere richiesta con deliberazione del Consiglio della Comunità e, se accettata, se ne stabiliranno i termini in un disciplinare, a tal fine predisposto, dalla Comunità e dall'Ente, cui viene richiesta la collaborazione.

ART. 38
PARTECIPAZIONE E BILANCIO DI MANDATO

Il Piano pluriennale di sviluppo della Comunità Montana e tutti gli argomenti di notevole rilievo Comunitario che abbiano un particolare valore sotto il profilo culturale, economico e sociale possono essere sottoposti all'esame dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti prima della loro definitiva approvazione da parte del Consiglio.

Per rendere effettiva la partecipazione della società civile alla vita Comunitaria sugli argomenti di cui al comma primo del presente articolo saranno invitati a partecipare alla riunione dei Consigli Comunali, a mezzo manifesti da affiggere agli Albi dei Comuni partecipanti, la popolazione residente nel territorio della Comunità, le forze politiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni portatrici di istanze sociali, culturali ed economiche, operanti nel territorio della Comunità. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta agli organi consiliari dei Comuni membri il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione del documento politico-programmatico posto a base della elezione della Giunta.

ART. 39
PETIZIONI

I cittadini residenti nel territorio della Comunità possono sottoporre proposte di iniziative o di provvedimenti, anche di autotutela, agli Organi della Comunità mediante petizioni scritte da almeno 500 (cinquecento) cittadini residenti nel territorio della Comunità.

La petizione deve essere discussa dal Consiglio, su proposta della Giunta esecutiva, entro un mese dalla data di presentazione.

ART. 40
CONCORSO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

La Comunità Montana concorre alla formazione degli atti di programmazione regionale e provinciale, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

ART. 41
PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio economico ovvero provvede all'aggiornamento dello stesso, adeguandolo ai programmi pluriennali della Provincia e, in mancanza, agli indirizzi della Giunta Regionale. Il piano, che ha durata triennale, rappresenta, per

l'ambito territoriale di competenza, lo strumento d'attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale.

Le opere e gli interventi indicati nel piano pluriennale devono caratterizzarsi come interventi speciali per la montagna, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 31/1/94, n. 97 «nuove disposizioni per le zone montane».

I progetti, individuati con riferimenti alle linee e agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale, alle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna nonché ad altre risorse finanziarie pubbliche e private disponibili, dovranno avere particolare riferimento alle seguenti azioni:

- Consolidamento della legalità e prevenzione del fenomeno mafioso;
- tutela ambientale;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, etnico linguistico, storico, artistico ed archeologico e delle tradizioni locali;
- promozione delle attività produttive;
- rianimazione demografica e sociale;
- gestione associata dei servizi pubblici locali;
- recupero edilizia residenziale montana;
- urbanizzazione primaria delle zone montane.

ART. 42

PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO

Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la comunità montana approva un programma annuale operativo, che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui s'intende dare attuazione nell'anno di riferimento.

Il Programma annuale operativo indica, in particolare, i progetti d'interesse sovracomunale, previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio economico, ovvero gli interventi per la montagna, previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni ai quali le Comunità Montane partecipino, al cui finanziamento la Comunità Montana intende concorrere con le risorse ad essa assegnate nell'anno di riferimento a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna.

Il programma annuale operativo è inviato alla Regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, ovvero degli stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse.

ART. 43

APPROVAZIONE DEL PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

Il piano pluriennale di sviluppo socio economico è adottato dal consiglio della Comunità Montana su proposta della Giunta, sentiti i comuni che ne fanno parte.

Il piano adottato è trasmesso alla Provincia per l'approvazione.

La Provincia, entro 60 giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.

In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di 60 giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio economico, non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione

provinciale e regionale, è, motivatamente, rinviato alla Comunità Montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione e alla nuova trasmissione alla Provincia per l'approvazione. Trascorso il termine di 60 giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla Comunità Montana, il piano è da ritenersi approvato.

Il piano pluriennale di sviluppo socio — economico approvato è inviato alla Regione. Nel periodo di validità del piano, la Comunità Montana può adottare varianti, in relazione a nuove motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area, che sono sottoposte alle stesse procedure d'approvazione di cui ai comuni precedenti.

ART. 44 DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

Il Consiglio della Comunità Montana, in esecuzione dell'art. 27 della L.R. 4/97, previo accordo di programma con i Comuni interessati, provvede, ai sensi dell'art. 29 comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a definire una proposta di destinazione d'uso del territorio da inviare all'Amministrazione Provinciale, ai fini della stesura definitiva del piano di coordinamento territoriale provinciale.

ART. 45 ORGANIZZAZIONI MONTANE PER LA GESTIONE DI BENI AGRO-SILVO-PASTORALI

La Comunità Montana, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 4/97, esprime il proprio parere sul censimento, operato dalla Giunta Regionale, delle organizzazioni montane.

La Comunità Montana può decentrare i propri servizi tecnico - amministrativi in favore degli appartenenti alle Organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime.

ART. 46 CONFERENZA PERMANENTE PER LA MONTAGNA

Il Presidente della Comunità Montana o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente o un assessore appositamente delegato partecipa alla conferenza permanente per la montagna istituita con l'art. 29 della L.R. 4/99.

ART. 47 PARTECIPAZIONE

La Comunità Montana valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunitaria e, in particolare, al processo di formazione dei piani. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati con apposita deliberazione del Consiglio Comunitario.

ART. 48 AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

La Comunità Montana attua le azioni di tutela e valorizzazione ambientale che siano attribuite alla sua competenza dalla legislazione regionale, in aderenza alla vigente normativa in materia di piani paesistici ed in conformità con i piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183.

Per azioni di tutela e valorizzazione ambientale si intendono interventi organici rivolti:

- a) alla sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla loro difesa attiva dai fenomeni di erosione e dai processi franosi;
- b) alla regimentazione dei corsi d'acqua ed alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee mediante la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica — rurale, ferme restando le competenze istituzionali e territoriali dei Consorzi di Bonifica;
- c) al recupero ambientale di aree dismesse, di cave e torbiere, di discariche abusive o abbandonate;
- d) alla conservazione degli ecosistemi di alta montagna, nonché alla salvaguardia del paesaggio montano e rurale;
- e) alla tutela delle emergenze monumentali, architettoniche e culturali presenti nel territorio montano, nonché alla valorizzazione dei centri minori e del patrimonio edilizio rurale;
- f) alla sistemazione e miglioramento dei pascoli, nonché delle aree verdi da destinare ad uso pubblico.

Per la realizzazione di piccole opere e lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale e forestale, elencate al precedente comma, relative a proprietà agro-silvo-pastorali, la Comunità Montana può concedere contributi fino al 75% del loro costo ai seguenti soggetti, in ordine di preferenza:

- a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole;
- altri imprenditori agricoli, singoli o associati, tra cui quelli operanti a tempo parziale;
- consorzi di miglioramento fondiario;
- altri soggetti riconosciuti idonei alla esecuzione dell'intervento.

Gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale in aree naturali protette hanno titolo di precedenza e vengono attuati mediante accordi di programma con gli enti gestori delle stesse.

ART. 49

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE

La Comunità Montana, in proprio o associata ad altre, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 4/99, d'intesa con gli altri Enti interessati, promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale, mediante le seguenti forme:

- a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati;
- b) accordi di programma con Enti pubblici;
- c) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno tre quarti della superficie interessata;
- d) la promozione di associazioni di proprietari finalizzata al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.

La Comunità Montana svolge specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi ed a tale scopo, svolgono le seguenti attività: valorizzazione del patrimonio silvo — forestale degli enti, mediante specifici piani di assestamento; sistemazione idraulico — forestale e manutenzione del territorio montano, mediante lavori di forestazione, di sorveglianza e di difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche, da effettuarsi d'intesa con l'A.FO.R., ferme restando le competenze come disciplinate dall'art. 7 della Legge n. 20/92;

c) manutenzione e recupero produttivo delle zone da destinazione agre-silvo-pastorale e in particolare delle superfici agro — forestali abbandonate;

d) iniziative a carattere produttivo per la salvaguardia e la migliore utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.

L'azioni organiche, di cui ai commi precedenti, concorrono allo sviluppo dell'economia del legno che la Regione promuove attraverso uno specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali.

La Comunità Montana, su delega dei Comuni e di altri enti pubblici può gestire le proprietà silvo — pastorali degli stessi.

La Comunità Montana può affidare il compimento delle attività di cui al comma 2 ai soggetti previsti dall'articolo 17 della Legge 31.1.1994, n.97, secondo le modalità ed i limiti ivi contemplati, con priorità alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo — forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei Comuni montani, e che siano composte per i 2/3 da giovani disoccupati di età compresa fra i 18 ed i 40 anni.

ART. 50

AZIONI DI RIANIMAZIONE DEMOGRAFICA E SOCIALE

Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 4/99, la comunità montana può concedere contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e la propria dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comuni montani, previo formale impegno di mantenere la residenza per almeno dieci anni.

Gli stessi benefici sono concessi a coloro che, pur già residenti in comuni montani, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano.

Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano, a norma dell'art. 19 della L. 97/1994, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, che verranno individuati dalla Giunta Regionale, sentite le comunità montane, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 19/03/1999, n. 4, con preferenza dei comuni interessati da gravi processi di degrado del tessuto demografico.

La Comunità Montana, inoltre, può concedere contributi ai residenti in territori montani per interventi non assistiti da altri contributi, riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche di case e agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati anche per territori montani limitrofi, ancorché non ricadenti nella comunità montana, previa convenzione con i comuni interessati.

L'entità dei contributi del presente articolo può essere differenziata per sub-aree in relazione alle rispettive condizioni del patrimonio abitativo, della dotazione dei servizi e dell'andamento demografico.

ART. 51

INTERVENTI PER I GIOVANI AGRICOLTORI E PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

Al fine di favorire la concreta applicazione dell'art. 35 della L.R. 4/99, la Comunità Montana può concedere contributi a copertura delle spese relative di compravendita e di permuta dei terreni, finalizzate a facilitare la ricomposizione fondiaria.

ART. 52

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E DEI MESTIERI TRADIZIONALI

Per le finalità di cui all'art. 15 della L. 97/1994, la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 4/99, sostiene la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali, con la previsione, nel piano pluriennale di sviluppo socio economico, di progetti e di interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno delle attività artigiane e della commercializzazione dei prodotti, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento che sarà adottato dalla Giunta Regionale.

ART.53

TURISMO RURALE IN AMBIENTE MONTANO

La comunità montana concorre a tutelare e valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, finalizzati allo sviluppo del turismo rurale, nonché al mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate, secondo le modalità definite, ai sensi dell'art 38, comma 2 della L.R.4/99, con deliberazione del Consiglio Regionale.

La comunità montana, ai sensi della L.R. 22188 e successive integrazioni e modificazioni, promuove e sviluppa l'attività agrituristica nel proprio territorio.

ART. 54

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della L.R. 4/99, ai sensi dell'art. 39, comma 4 del citato provvedimento legislativo regionale, la Comunità Montana invia alla Giunta Regionale il programma triennale per l'occupazione modulato per stralci annuali.

Per la realizzazione delle opere relative alle iniziative di cui al comma precedente, che vedono il concorso di più soggetti pubblici, la Comunità Montana promuove accordi di Programma, ai sensi dell'art. 27 della 142/90

ART. 55

TRASPORTI E VIABILITA' LOCALE

Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti, compresi negli altri comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, la comunità montana, su delega dei comuni, provvede, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 4/99, ad organizzare il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i

mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di linea già istituiti. L'organizzazione del servizio è definita con apposito regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana, a norma dell'articolo 23 della L. 97/94.

Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni d'accessibilità ai portatori di handicap, invalidi ed anziani.

La Comunità Montana, se delegata, può stipulare convenzioni con i comuni interessati, per estendere il citato servizio anche a territori limitrofi, sebbene non compresi nella Comunità Montana, utilizzando, all'uopo, i fondi assegnati dalla Giunta Regionale.

La Comunità Montana può concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto, relativi a persone e merci sul proprio territorio.

La Comunità Montana può realizzare programmi di intervento per la viabilità locale.

ART. 56

SERVIZIO SCOLASTICO E PROMOZIONALE CULTURALE

Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 4/99, la Comunità Montana, nell'ambito delle proprie competenze, collabora con l'Amministrazione Statale, la Regione e la Provincia per la realizzazione di un equilibrato servizio scolastico sul territorio, mediante accordi di programma attuati su scala provinciale, previa intesa con l'Autorità Scolastica Provinciale.

La Comunità Montana può concedere borse di studio ai giovani compresi tra i 14 e i 25 anni, residenti nei comuni montani che frequentano corsi di studio di scuola secondaria superiore o universitari.

Nei programmi annuali di promozione culturale finanziati dalla Regione è assicurata una quota obbligatoria per il sostegno di programmi culturali e la incentivazione di istituzioni bibliotecarie e centri polivalenti per la raccolta, la documentazione e la valorizzazione della cultura delle aree montane.

La Comunità Montana attraverso i propri Uffici e Servizi, nell'ambito del programma teso ad assicurare a tutti i cittadini del comprensorio la possibilità d'accesso alla cultura ed all'informazione, favorisce la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, diffondendole tramite studi e ricerche.

Coordina i propri sforzi con quelli di altri Enti, che si occupano di educazione, di cultura e d'azione sociale: scuole, circoli culturali, ecc.

ART.57

AUTOPRODUZIONE IN CAMPO ENERGETICO

Ai sensi dell'art. 42 della L.R. 4/99, la Comunità Montana può adottare provvedimenti di autoproduzione energetica nei territori montani, per l'installazione di impianti fotovoltaici, aereogeneratori, piccole centraline idroelettriche, piccoli gruppi elettrogeni ed altri sistemi, purché in sintonia con le finalità di tutela ambientale, usufruendo degli incentivi Regionali, previsti dalla citata norma.

ART. 58

INFORMATICA E TELEMATICA

In esecuzione dell'art. 43 della L.R. 4/99, per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani, la Comunità Montana può raggiungere intese con la Regione, in applicazione dell'art. 24 della Legge 31.1.1994, n. 97, per la promozione di accordi, finalizzati alla realizzazione di servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.

Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la Comunità Montana, anche in accordo con i comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione di sportelli telematici.

Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la Comunità Montana può aderire agli accordi promossi dalla Regione con lo Stato ed i gestori delle reti stesse, al fine di collegare i comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le comunità montane.

ART. 59

ACCORDI INTERPROFESSIONALI PER IL SETTORE DEL LEGNO

La Comunità Montana aderisce alle intese che la Regione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4/99, promuove per lo sviluppo ecocompatibile dell'economia del legno, anche attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola ovvero associata e operatori del settore del legno per un migliore utilizzo delle risorse forestali montane.

ART. 60

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, MONUMENTALE, STORICO, CULTURALE E RELIGIOSO

La Comunità Montana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 4/99, collabora con la Regione, con la Provincia e con l'Ente Parco per le iniziative atte a promuovere e favorire la conservazione e la conoscenza del patrimonio storico — culturale della montagna calabrese.

La Comunità Montana, nell'ambito della propria programmazione ed in raccordo con le leggi specifiche di settore, promuove, altresì:

- a) l'attività di musei e mostre permanenti di cultura popolare e contadina, volte a preservare le testimonianze sulla vita e sul lavoro delle comunità locali delle epoche passate;
- b) le manifestazioni più significative delle tradizioni e del folklore locali tramandate da associazioni o gruppi ufficialmente riconosciuti dalla Comunità Montana in cui operano.

La Regione e la Comunità Montana possono affidare la gestione diretta e l'organizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, anche mediante l'erogazione di incentivi ad associazioni, centri culturali e cooperative giovanili aventi sede nel territorio di riferimento.

ART. 61

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'art. 11 della legge 97/1994 ed al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, la Comunità Montana, in applicazione dell'art. 46 della L.R. 4/99, indica, nell'ambito dei propri piani operativi annuali, le iniziative che intende assumere riguardo:

- a) alla costituzione di strutture tecnico — amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni per i compiti di assistenza ai territori montani;
 - b) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla loro possibile riconversione energetica, privilegiando la raccolta differenziata, il riciclo ed il riuso;
 - c) all'organizzazione del trasporto locale ed in particolare di quello scolastico;
 - d) all'organizzazione dei servizi di polizia municipale;
 - e) alla realizzazione di strutture di servizio sociale idonee a consentire la permanenza della popolazione anziana nei comuni montani;
 - f) alla realizzazione e gestione di strutture sociali di orientamento e formazione, dirette a sostenere le scelte professionali e lavorative dei giovani nelle aree montane;
- La Comunità Montana, su delega dei Comuni, può contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o altri istituti di credito, per la realizzazione di opere o interventi di carattere sovracomunale e coerenti con il piano di sviluppo socio — economico.

ART.62 STRUMENTI DI ASSISTENZA E COORDINAMENTO. LO SPORTELLO PER LA MONTAGNA

Presso la Comunità Montana è istituito e attivato uno Sportello per la Montagna, avente funzioni di informazione ed assistenza per gli operatori interessati alle azioni disciplinate dalla legge regionale 19.3.1999 n. 4, nell'ambito di applicazione dell'art. 47, comma i della L.R. 4/99.

Al fine di ovviare alle difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali, lo Sportello per la Montagna, ai sensi dell'art. 24 della legge 97/1994, favorisce, altresì, l'accesso a tutte le informazioni amministrative ed ai servizi non coperti da segreto, mediante un adeguato sistema informatico in collaborazione con le Province, i Comuni e gli Uffici periferici dell'amministrazione statale, in grado d'interconnettersi con la rete dei sistemi informativi della Regione.

ART. 63 AUTONOMIA FINANZIARIA

La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle comunità montane.

I provvedimenti con i quali alla Comunità Montana vengono affidate funzioni amministrative per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

La finanza della Comunità Montana è costituita da:

- trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
- quote dei comuni che fanno parte della comunità montana;
- tasse dei diritti dei servizi pubblici;
- d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese d'investimento;
- e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
- h) altre entrate.

ART. 64
FINANZIAMENTI REGIONALI

La Regione, che, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 4/99, assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario, concorre al finanziamento delle attività della Comunità Montane attraverso:

- a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;
- b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate;
- c) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
- d) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico;
- e) fondo regionale per la montagna;
- f) fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al comma 4 dell'art. 41 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

ART. 65
CONTRIBUTI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO

Ai sensi dell'art. 50 della L.R. 4/99, la Comunità Montana partecipa all'annuale riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità Montane, effettuato dalla Giunta Regionale secondo i seguenti parametri:

- a) una prima quota, pari al 20% dello stanziamento totale, è ripartita in parti uguali tra le singole comunità montane;
- b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale, decurtato della quota di cui al precedente punto a), viene ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità Montane;
- c) una terza quota, pari a un terzo dello stanziamento totale, decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità Montane.

ART. 66
ASSEGNAZIONI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI REGIONALI ATTRIBUITE O
DELEGATE ALLE COMUNITA' MONTANE

Ai sensi dell'art. 51 della L.R. 4/99, per le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate, la Comunità Montana attinge al fondo appositamente costituito presso la Regione, alla cui ripartizione provvede la Giunta Regionale secondo quanto disposto in materia delle singole leggi di settore.

ART. 67
FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELLE ZONE MONTANE

La Comunità Montana partecipa alla ripartizione dei fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane di cui all'art. 52 della L.R. 4/99.

ART.68

FONDO PER GLI INTERVENTI SPECIALI PER LA MONTAGNA

La Comunità Montana, ai sensi dell'art. 53 della L.R.4/99, nell'ambito d'interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli di iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della L.97/94, partecipa alla ripartizione del fondo speciale per la montagna (art. 2 L.31/1/94, n. 97).

Il fondo per gli interventi speciali per la montagna finanzia:

- a) progetti di interesse sovracomunale previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio — economico delle comunità montane di cui all'art. 25;
- b) la partecipazione al finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni, ai quali la Comunità Montana partecipi;

La Giunta regionale assegna alle comunità montane le quote del Fondo per gli interventi speciali per la Montagna, secondo i seguenti parametri:

- a) per il 30 % in misura fissa per ciascuna comunità;
- b) per il 20 % in misura proporzionale alla popolazione residente nei territori montani;
- c) per il restante 50 % in misura proporzionale all'estensione del territorio montano delle diverse comunità montane.

La concessione alla Comunità Montana della rispettiva quota annuale di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna è subordinata all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio — economico ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti di cui alla lettera b) del comma 2 ed alla presentazione alla Regione del programma annuale operativo. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

ART. 69

FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PICCOLE OPERE ED ATTIVITA' DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 della L.R. 4/99 il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della legge 97/1994, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori di montagna.

I contributi sono concessi dalla Comunità Montana ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi possono coprire fino al 75% del costo di ciascun intervento.

La comunità montana, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissa le modalità di presentazione delle domande di contributo ed indica le tipologie ammesse e le priorità di intervento, privilegiando le zone montane con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. La Comunità Montana può inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni.

Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le comunità montane in proporzione alla superficie totale dell'azienda agro- silvo-pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali.

La Giunta Regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

ART. 70

FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA

La Comunità Montana partecipa alla ripartizione del fondo regionale per la montagna, finalizzato all'incentivazione della realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 55 della L.R. 4/99

ART. 71

FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI

La Comunità Montana partecipa alla ripartizione del fondo regionale per gli investimenti con le modalità e nei limiti di cui all'art. 56 della L.R. 4/99.

ART. 72

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Il consiglio della Comunità Montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del consiglio, un Revisore dei conti, che deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, e può essere nuovamente nominato per una sola volta.

Il Revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

ART. 73

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE

La Comunità Montana, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 4/99 adotta un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

La Comunità Montana ha una propria dotazione organica stabilita dalla Giunta, in conformità al regolamento di cui al comma 1.

Il rapporto dei dipendenti della Comunità Montana è disciplinato secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali.

Il regolamento disciplina, altresì, l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità di coordinamento tra il Segretario ed i titolari delle funzioni dirigenziali.

ART. 74

FINANZIAMENTO E BILANCIO

Alle spese necessarie per il finanziamento della Comunità Montana si provvede con i fondi costituiti da:

- a) assegnazione dei finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti privati volti a facilitare il conseguimento degli scopi istituzionali;
- b) contributo annuo dei comuni membri della Comunità Montana, determinato dal consiglio in relazione anche alla popolazione e al territorio di ciascun comune;
- c) eventuali lasciti, sovvenzioni, donazioni, contributi e vari;
- d) eventuali rendite patrimoniali e proventi derivanti da gestioni di servizi.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio della Comunità Montana entro i termini previsti dalla legge, mentre il conto consuntivo entro il 31 maggio successivo alla scadenza dell'esercizio.

ART. 75 DEMANIO E PATRIMONIO

La Comunità Montana dispone di un proprio demanio e patrimonio ai sensi dell'art. 9 della legge 3-12-1971, n. 1102, e potrà gestirlo assieme al patrimonio forestale dei Comuni messo a sua disposizione da tali Enti.

ART. 76 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla L.R. 4/99, alla L. 142/90, al D.Lgs 29/93 cd al D.Lgs 77/95.

ART. 77 APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME STATUTARIE

Il presente Statuto e le norme integratrici o modificazioni dello stesso, ai sensi dell'art.4, comma 3 della legge 8.6.1990, n.142, nella formulazione reintrodotta con l'art. 1, comma 3 della L.265/99 sono approvati con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto o le modifiche e le sue integrazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Lo Statuto, soggetto al solo controllo di legittimità del CO.RE.CO., è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella relativa raccolta ufficiale.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.

ART. 78 ESTINZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.